



Circolare n. 1/a.a. 2022-2023

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O COMUNICAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI PER I DOCENTI DELLE ISTITUZIONI AFAM

Gentili colleghi,

in riferimento allo svolgimento di attività artistiche e/o professionali esercitate al di fuori della propria Istituzione di appartenenza, cosiddette extraistituzionali, la normativa di riferimento è la Nota MIUR-AFAM prot. 3305 del 29.05.2014 che ha integrato il combinato disposto delle norme che regolano la materia in oggetto.

La Nota norma l'obbligo di legge che impone agli enti pubblici e privati di attribuire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici solo se autorizzati dall'istituzione di appartenenza (DL 165, art.53, 7), come pure la normativa che definisce le incompatibilità (DL 297, DL 165, CCNL AFAM 2005). Nella fattispecie, si distingue la seguente casistica:

- Attività extraistituzionali incompatibili *ex-ante* con il rapporto di pubblico impiego e pertanto non autorizzabili;
- Attività extraistituzionali compatibili e soggette a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art. 24 del CCNL comparto AFAM 2005;
- Attività extraistituzionali consentite e soggette a obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 27 del CCNL comparto AFAM 2005.

Riguardo le attività non autorizzabili, si ricorda che il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (espresso dall'art.98 della Costituzione, nonché dall'art 53, D.Lgs n.165/2001), che lega il personale docente alle istituzioni Afam di appartenenza, sia a tempo determinato che indeterminato, comporta **l'incompatibilità e conseguentemente la non autorizzabilità** dell'esercizio di attività che rappresentino una sorta di doppia professione lesiva dell'obbligo di fedeltà del lavoratore (artt. 2105, 2106 Codice Civile) e comportante conseguentemente la decadenza e/o il licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (ai sensi dell'art.63 del D.P.R. n.3/1957, e art. 2119 del C.C. Risulta **pertanto incompatibile e non autorizzabile l'esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art.2094 C.C.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.**

Le attività autorizzabili, a loro volta, si distinguono in tre tipologie:

1. **contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale**, nell'ambito e nei limiti definiti dall'art.273, D.Lgs.n.297/1994;
2. **contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" ed escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi** che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art.53, comma V, D.Lgs.n.165/2001).
3. **Attività artistiche libero-professionali** che rientrano nelle seguenti fattispecie:



- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si fa presente che le attività di docenza nelle masterclass vengono ricomprese nella dizione "partecipazione a convegni e seminari". L'attività concertistica, qualora non sia derivante da incarichi da parte di enti lirici e istituzioni di produzione musicale che richiedano un impegno continuativo e stabile (cfr. tipologia 1 o 2), rientra nella tipologia 3 in quanto espressione della libera attività in campo artistico.

Relativamente alle tipologie 1 e 2, è necessario presentare una **richiesta di autorizzazione** indicando obbligatoriamente i dati necessari all'Istituzione ai fini dell'espletamento dei successivi oneri di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni (art.53, commi 12 e 13, del D.lgs. n.165/2001), e vale a dire: nominativo, sede legale, codice fiscale, partita IVA. del soggetto o ente conferente l'incarico, entità e corresponsione del compenso.

Per le attività, cosiddette 'liberalizzate' (tipologia 3), è necessario, invece, presentare una **comunicazione senza la dichiarazione del compenso percepito**, in quanto esse risultano escluse dagli oneri di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni. Anche in questo caso, tuttavia, l'esercizio delle suddette attività è, ovviamente, consentito solo laddove non interferisca in alcun modo col pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione, nonché si svolga in assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, con l'Istituzione di appartenenza.

Si ricorda, infine, che stante la normativa vigente non è possibile rilasciare autorizzazioni cumulative per le diverse tipologie di attività extraistituzionale, essendo ogni specifica e singola attività soggetta ad essere autorizzata e/o comunicata alla direzione del conservatorio.

Certo della vostra preziosa collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti

Vicenza, 10/11/2022

Il Direttore
Stefano Lorenzetti